

Simone Aliprandi

**IL COPYRIGHT DEGLI ENTI PUBBLICI
E IL PRINCIPIO *OPEN BY DEFAULT***

qualche informazione su di me



- Copyleft-Italia: www.copyleft-italia.it
- Array Law Firm: www.array.eu
- Blog: <http://aliprandi.blogspot.it>
- Twitter: [@simonealiprandi](https://twitter.com/simonealiprandi)
- LinkedIn: it.linkedin.com/in/aliprandi

principale fonte del seminario



IL FENOMENO OPEN DATA

Indicazioni e norme
per un mondo di dati aperti

a cura di Simone Aliprandi

edito da Ledizioni

sito web del libro:

www.aliprandi.org/fenomeno-opendata

Il tema

Parliamo del diritto d'autore **DEGLI** enti pubblici
(e non **NEGLI** enti pubblici).
Ci si riferisce cioè ai casi in cui
il diritto d'autore appartiene proprio all'ente.



Art. 5 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.



sondaggio

**secondo voi qual è
il significato
di questa norma**



troppo bello per essere vero...



troppo bello per essere vero...



Art. 11 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.



NOTA BENE

- le due norme sono **solo apparentemente** in contraddizione tra loro;
- la giurisprudenza e la dottrina giuridica mostrano una tendenza ad una interpretazione restrittiva dell'articolo 5 (“testi degli atti ufficiali”)



Art. 5 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.



Alcuni quesiti

E' sempre chiaro che cosa si intenda per
“atto ufficiale” di una PA?

(leggi, sentenze, delibere... ma anche il piano regolatore,
l'elenco dei toponimi, gli orari dei bus?)

Come considerare il concetto di “testo”
(un database è anche un testo?
un sito web è un testo?)



Art. 5 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.



Com'è la situazione in altri paesi?



Francia

Il Codice della proprietà intellettuale francese contiene alcune norme che si occupano di questo aspetto: gli articoli L 111-1, comma 3; L 121.7; L 131-3-1.

Quest'ultima norma precisa che, se i diritti di proprietà intellettuale nascono in capo ai funzionari pubblici, tali diritti sono trasferiti automaticamente all'ente datore di lavoro per ciò che è strettamente necessario per lo svolgimento delle missioni di servizio pubblico.

[\(link per approfondire\)](#)



Regno Unito (e paesi del Commonwealth)

In UK si parla di Crown Copyright (letteralmente “copyright della corona”).

Esso si applica quando un'opera è
*made by Her Majesty or by an officer or servant
of the Crown in the course of his duties.*

Nel 1911 fu esteso alle opere realizzate o pubblicate
*by or under the direction or control of Her Majesty
or any Government department.*



Il “federal public domain” degli USA

Negli USA vige un regime di “public domain by law” su tutte le opere create e prodotte dal Governo Federale: si parla di “United States government work” (opera del governo USA).

A United States government work is prepared by an officer or employee of the United States government as part of that person's official duties.

It is not subject to copyright and there are no copyright restrictions on reproduction, derivative works, distribution, performance, or display of the work.

(fonte: www.usa.gov/copyright.shtml)



Ad un certo punto, nel 2012,
in Italia arriva il famigerato *open by default*



il nuovo principio è stato introdotto...

- sull'onda dell'entusiasmo per il tema “open data/trasparenza”;



il nuovo principio è stato introdotto...

- sull'onda dell'entusiasmo per il tema “open data/trasparenza”;
- nel dicembre 2012 con il decreto Crescita 2.0 (poi convertito nella Legge 221/2012);



il nuovo principio è stato introdotto...

- sull'onda dell'entusiasmo per il tema “open data/trasparenza”;
- nel dicembre 2012 con il decreto Crescita 2.0 (poi convertito nella Legge 221/2012);
- per sfruttare in positivo l'inerzia delle PA;



il nuovo principio è stato introdotto...

- sull'onda dell'entusiasmo per il tema “open data/trasparenza”;
- nel dicembre 2012 con il decreto Crescita 2.0 (poi convertito nella Legge 221/2012);
- per sfruttare in positivo l'inerzia delle PA;
- agendo su due articoli del Codice amministrazione digitale (art. 52 e 68), ma senza toccare la Legge sul diritto d'autore.



Art. 52, comma 2, CAD (d.lgs. 82/2005) ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza [...], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.



Art. 52, comma 1, CAD (d.lgs. 82/2005)
ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza [...], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.

**richiama una definizione
contenuta in altra norma**



Art. 68, comma 3, lett. b CAD (d.lgs. 82/2005)

Per dati di tipo aperto si intendono i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;



...

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

...



...

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. [...]



Il principio open by default è stato ulteriormente ribadito con il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cosiddetto Decreto Trasparenza), una legge che non solo indica i modi di rilascio dei dati da parte delle PA, ma individua nel dettaglio quali sono le tipologie di dati oggetto di **pubblicazione obbligatoria** e stabilisce specifiche **sanzioni per i dirigenti** che non ottemperano (per le sanzioni si vedano gli artt. 43 e seguenti).



L'articolo 2, co. 2, del Decreto Trasparenza definisce:

[...] Per pubblicazione si intende la pubblicazione [...] nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.



L'articolo 7 del Decreto Trasparenza sancisce:

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente [...] sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD [...] e sono riutilizzabili [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.



L'articolo 7 del Decreto Trasparenza sancisce:

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente [...] sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD [...] e sono riutilizzabili [...] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.



Le principali critiche che si possono sollevare sul cosiddetto “open by default” sono relative alla **tecnica legislativa**.

Infatti è davvero poco consigliabile agire sull'ambito del diritto d'autore senza però toccare la legge sul diritto d'autore.

Inoltre, questi recente interventi legislativi sembrano aggiungere incertezza ad una situazione già abbastanza confusa.



Infatti ne risulta che...

- l'art. 5 LDA parla di “**atti** ufficiali” (testi degli)
- l'art. 11 LDA parla di “**opere**”
- l'art. 52 CAD parla di “**dati e documenti**”
(e richiama una definizione presente nell'art. 68, comma 3)
- l'art. 68 CAD, comma 3, però parla solo di “**dati** di tipo aperto”
- Il decreto trasparenza, infine, parla di “**documenti, informazioni e dati**”



A completare il quadro sono arrivate nel maggio 2014 le **Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico** dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), un documento molto chiaro e dettagliato su come le PA devono comportarsi per essere in linea con tutte le norme relative al rilascio di dati e informazioni.



per approfondire



IL FENOMENO OPEN DATA

Indicazioni e norme
per un mondo di dati aperti

a cura di **Simone Aliprandi**

edito da **Ledizioni**

sito web del libro:

aliprandi.org/fenomeno-opendata

grazie per l'attenzione

*Slides rilasciate con
Licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0.*